

USP SP -  
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE LA SPEZIA  
Viale Italia 87  
19132 LA SPEZIA  
Ufficio Contenzioso / Conciliazione Mobilità Scuola Primaria  
uspsp@postacert.istruzione.it

USP ME  
Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII  
Via S.Paolo is.361  
98122 Messina  
“Ufficio contenzioso/conciliazione  
mobilità scuola Primaria”



**OGGETTO:** richiesta di attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 richiamato dal comma 1 e 2 dell'art 17 del CCNI mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

\*\*\*\*\*

La sottoscritta Ins. **GRASSO MARIA** nata il 03-06-1965 a Barcellona PG residente in  
[redacted] c.f.: GRSMRA65H43A638T e-mail:  
[redacted]

#### Premesso

- a) che la scrivente è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in attuazione della legge 107/2015 proveniente da GAE; - fase C – Scuola Primaria;
- b) che in sede di prima assunzione ha prestato servizio per l'anno sc. 2015/2016 presso ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTI-FOSCOLO MESSINA (ME);
- c) che ha presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 indicando in ordine di preferenza tutte le Province Italiane;
- d) che alla stessa è stato attribuito il punteggio di punti **12** ai fini del trasferimento e di punti **6** per il ricongiungimento al genitore per un totale di **18** punti;
- e) che è stata trasferita a far data 01.09.2016 come da movimenti – scuola primaria - pubblicati in data 29.07.2016 presso AMBITO 00010 LIGURIA “LIG0000010”;

#### Considerato

- Che all'Istante non è stata attribuita la precedenza nel trasferimento **quale docente con riconosciuta disabilità personale (art. 13 CCNI; art 21 L 104/92);**

scuola primaria Grasso Maria

Grasso

Movire

4361

USP SP -  
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE LA SPEZIA  
Viale Italia 87  
19132 LA SPEZIA  
Ufficio Contenzioso / Conciliazione Mobilità Scuola Primaria  
uspsp@postacert.istruzione.it

USP ME  
Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII  
Via S. Paolo is.361  
98122 Messina  
“Ufficio contenzioso/conciliazione  
mobilità scuola Primaria”



Peruzzi

**OGGETTO:** richiesta di attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 richiamato dal comma 1 e 2 dell'art 17 del CCNI mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

\*\*\*\*\*

La sottoscritta Ins. **GRASSO MARIA** nata il 03-06-1965 a Barcellona PG residente in  
[redacted] f.: GRSMRA65H43A638T e-mail:  
[redacted]

Grasso

#### Premesso

- a) che la scrivente è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in attuazione della legge 107/2015 proveniente da GAE; - fase C – Scuola Primaria;
- b) che in sede di prima assunzione ha prestato servizio per l'anno sc. 2015/2016 presso ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTI-FOSCOLO MESSINA (ME);
- c) che ha presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 indicando in ordine di preferenza tutte le Province Italiane;
- d) che alla stessa è stato attribuito il punteggio di punti **12** ai fini del trasferimento e di punti **6** per il ricongiungimento al genitore per un totale di **18** punti;
- e) che è stata trasferita a far data 01.09.2016 come da movimenti – scuola primaria - pubblicati in data 29.07.2016 presso AMBITO 00010 LIGURIA “LIG0000010”;

Marelli

#### Considerato

- Che all'Istante non è stata attribuita la precedenza nel trasferimento **quale docente con riconosciuta disabilità personale (art. 13 CCNI; art 21 L 104/92);**

scuola primaria Grasso Maria

- Che alla scrivente è stato attribuito un ambito **"LIG0000010"** **non scelto** nella domanda di mobilità;
- Che nelle varie province per le quali la scrivente ha presentato domanda sono stati trasferiti ed assegnati posti a docenti con punteggio inferiore a quello della stessa scrivente;
- che non è stato rispettato neppure il criterio *della catena di vicinanza* indicato nella faq 10 pubblicata sul sito web del ministero e per gli aventi diritto il titolo di precedenza;
- che il trasferimento presso l'ambito **"LIG0000010"** **rappresenta un grave danno per l'istante con lesione dei propri diritti**;
- che il provvedimento di trasferimento è pertanto, atto illegittimo, nullo e/o e annullabile e posto in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti sopra richiamate;
- che è diritto dell'istante rivendicare il diritto ad ottenere il corretto trasferimento in base ai propri diritti, alle proprie esigenze e preferenze espresse nella domanda di mobilità;
- che l'attuale trasferimento è errato e lesivo dei propri diritti, con riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione delle norme di legge e di contratto;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, l'istante

#### **CHIEDE**

**l'attivazione di un tentativo di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 1 e 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per **erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.**

#### **PER I SEGUENTI MOTIVI**

##### **1. MANCATA ATTRIBUZIONE DI PRECEDENZA QUALE DOCENTE CON RICONOSCIUTA DISABILITA' PERSONALE (art. 13 CCNI; art 21 L 104/92).**

La legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili. Si tratta di agevolazioni finalizzate soprattutto a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro e si concretizzano con il diritto alla precedenza nel trasferimento.

Si tratta di una precedenza che è stata sempre valutata negli scorsi anni, compreso l'anno scolastico in corso e, come tale, inserita nel CCNI sulla mobilità.

Nel CCNI 2015/16 la precedenza in questione è inserita nell'art. 7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari: *"Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) **disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A"***

Dea 22  
Morea

annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)**; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune. **L'art.21 della legge 104/92** prevede che "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili" (comma 1), specificando nel comma 2 che "I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"-

**2. ATTRIBUZIONE DELL' AMBITO "LIG0000010" NON SCELTO NELLA DOMANDA DI MOBILITA'.**


L'istante ha infatti scelto come ambito territoriale Messina e le altre province della Sicilia nel seguente ordine:

**3. ATTRIBUZIONE ILLEGGITTIMA E ILLECITA DI POSTI/PREFERENZE ( più vicini alla residenza e domicilio della sottoscritta e scelti secondo una graduatoria di esigenza personale ) - COME INDICATI IN DOMANDA DI TRASFERIMENTO DA ME MEDESIMA - ED ASSEGNATI A DOCENTI CON PUNTEGGIO INFERIORE (ESEMPIO: ambito 0010 Lazio in provincia di Roma; 0002 Lazio in provincia di Roma....ecc).**

**4. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DETTATA DALL'ALLEGATO 1 DEL CCNI MOBILITA' 2016** che prevede "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"

**Si impugna il silenzio-rifiuto.**

**Allega:**

- Documento di riconoscimento - 
- Reclamo mobilità scuola primaria.

Messina, 12.08.2016

Ins. Maria Grasso



Al Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca  
00100 Roma  
a mezzo pec: DGPER.segreteria@istruzione.it

MIUR – Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII  
a mezzo pec: usp.me@istruzione.it

MIUR – Ambito Territoriale di LUCCA 0014  
a mezzo pec:

La sottoscritta Ins. **GRASSO MARIA** n. il 03/06/1965 a BARCELLONA P.G. (ME) residente in  
[REDACTED] c.f.: GRS MRA 65H43 A638T e-mail:  
[REDACTED]

### **PREMESSO**

- a) che la scrivente è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in attuazione della l. 107/2015 proveniente da GAE;
- b) che in sede di prima assunzione ha prestato servizio per l'anno sc. 2015/2016 presso IC BATTISTI – FOSCOLO MESSINA;
- c) che ha presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 indicando in ordine di preferenza tutte le province /solo le province della regione Sicilia;
- d) che alla stessa è stato attribuito il punteggio di punti 12 ai fini del trasferimento e di punti 6 per il ricongiungimento per un totale di 18 punti;
- e) che è stata trasferita a far data 01.09.2016 come da movimenti pubblicati in data 29.07.2016 presso AMBITO 00010 LIGURIA

### **considerato**

che nei i bollettini pubblicati nei vari Ambiti Territoriali – Uffici periferici del MIUR non sono stati esplicitamente indicati le posizioni soggettive degli insegnanti trasferiti in tale fase ossia la loro appartenenza *a ruolo ante 2014/15* oppure *GAE* oppure *GM* in spregio di ogni norma di trasparenza e legalità e rispetto per gli stessi docenti;

che nelle varie province per le quali la scrivente ha presentato domanda sono stati trasferiti ed assegnati posti a docenti con punteggio inferiore a quello della stessa scrivente;

che non è stato rispettato neppure il criterio *della catena di vicinanza* indicato nella faq 10 pubblicata sul sito web del ministero e per gli aventi diritto il titolo di precedenza;

**che specificatamente si eccepiscono le violazioni di legge sul seguente**

### **MOTIVO**

- 1) MANCATA ATTRIBUZIONE DI PRECEDENZA QUALE DOCENTE CON RICONOSCIUTA DISABILITA' PERSONALE (art. 13 CCNI; art 21 L 104/92).**

La legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili. Si tratta di agevolazioni finalizzate soprattutto a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro e si concretizzano con il diritto alla precedenza nel trasferimento.

Si tratta di una precedenza che è stata sempre valutata negli scorsi anni, compreso l'anno scolastico in corso e, come tale, inserita nel CCNI sulla mobilità.

Nel CCNI 2015/16 la precedenza in questione è inserita nell'art. 7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari: *“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;*

**L'art.21 della legge 104/92** prevede che *“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”* (comma 1), specificando nel comma 2 che *“I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*-

Quindi l'istante avrebbe dovuto usufruire delle **agevolazioni previste dall'art. 21 della legge 104/92** disponendo contemporaneamente di:

- 1) **1 -certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 - comma 1 della legge 104/92)** rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza dell'interessato (Commissione medica per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 N.104);
- 2) **2 -certificazione di invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)** (Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo ai sensi della legge 15-10-1990, N. 295)

Il possesso dei requisiti previsti dai succitati articoli consente, quindi, al docente di usufruire della precedenza nel trasferimento.

Ciò esposto e premesso la scrivente riservando ogni azione e/o motivo aggiunto

**propone reclamo ex art. 17 ccni mobilità**

e **chiede l'annullamento in autotutela** del provvedimento di cui ne ha ricevuto notizia a mezzo mail del 29-07-2016 di trasferimento nell'ambito 0014 LUCCA adottato illegittimamente con contestuale trasferimento ed assegnazione richiesto nel primo ambito territoriale 0015 MESSINA – SICILIA.

Si impugna il silenzio-rifiuto.

Barcellona P.G., 02.08.2016

Grasso Maria